

## Ricostruzione carriera e **Riallineamento** di carriera.

Ricostruzione di carriera di docenti e ATA, diritto agli arretrati, riallineamento della carriera, situazione dopo la recente sentenza della Corte di Cassazione. Il disorientamento diffuso su questi temi, che si può cogliere nei tanti gruppi social di docenti e di personale Ata, ci induce a tornare sull'argomento

La ricostruzione (**tradizionale**) della carriera consente il riconoscimento economico di gran parte dei servizi annuali svolti (primi **4 anni** per intero più **due terzi** del restante periodo), ma non tutto. Rimane fuori un terzo del periodo di preruolo ulteriore rispetto ai primi **4 anni**. Quindi chi ha **quattro anni** di **preruolo** non perde nulla. Chi ne ha **10** perde un terzo di **6** cioè **2**. Chi ne ha 25 ne perde ben 7. Questo terzo non è in realtà davvero perso poiché si **riottiene**, come potete leggere dal decreto di ricostruzione, per chi ce l'ha, dopo molti anni di servizio. Specificatamente, ciò avviene, secondo la legge, al compimento del **16°, 18°, 21°, 24°** anno di servizio riconosciuto con la ricostruzione, a seconda che si tratti rispettivamente di insegnante della scuola secondaria di secondo grado, di primo grado e primaria-infanzia, di **Ata** e di docenti dei conservatori e delle accademie. Attenzione. Sedicesimo, diciottesimo, ecc ma non di ruolo, piuttosto **di servizio compreso il preruolo** così come è stato riconosciuto in ricostruzione.

Pertanto, giusto per fare un esempio, se un docente di scuola secondaria di secondo grado vantasse in ricostruzione 25 anni di precariato, otterrebbe sul piano economico il riconoscimento di 4 anni per intero, più 14 (due terzi) degli altri 21 restando congelati gli altri 7, che sarebbero scongelati al compimento del sedicesimo anno di servizio (diciottesimo se scuola media di primo grado, e così via). È il cosiddetto riallineamento della carriera.

Va da se che chi ha tantissimi anni di preruolo spesso ottiene lo scongelamento, **il riallineamento** in diretta. Ad esempio se al docente medesimo citato sono stati appena riconosciuti 18 anni di servizio (14 più 4), ecco che ai 18 si aggiungerebbero già all'atto della ricostruzione gli altri 7 (il terzo mancante), con il risultato che egli stesso otterrebbe il riconoscimento di ben 25 anni di servizio con inquadramento nello scaglione **21-27** (passando da 0 a 21!) restandovi peraltro solo per pochi mesi in attesa di transitare nello scaglione successivo, al netto del **blocco della progressione** del **2013** decisa dal governo **di allora**. Si consideri che l'anno di prova non partecipa al calcolo dei due terzi ma si aggiunge per intero a qual calcolo. E per chi vanta un periodo più breve di precariato valgono in proporzione le stesse considerazioni.

Infine, chi non abbia ottenuto il riallineamento in diretta e cioè all'atto della ricostruzione lo dovrà chiedere al compimento del diritto (sedicesimo anno, ecc.). Spesso avviene d'ufficio ma diverse segnalazioni ci fanno pensare che talvolta ci si dimentichi. Il diritto non si prescrive ma si prescrivono, dopo cinque anni, gli eventuali arretrati.

Due precisazioni aggiuntive. La prima. Non sono fondate, come detto, le osservazioni di chi ritiene che lo scongelamento del terzo mancante si ottenga al compimento del 16°, 18°, 21°, 24° anno di servizio interpretato restrittivamente come "servizio di ruolo". Se ciò fosse vero, il docente dell'esempio descritto dovrebbe attendere altri sedici anni (diciotto o ventuno o ventiquattro ...) prima di vedere scongelato il terzo mancante, e in pratica non riuscirebbe mai, per motivi di età, a raggiungere l'obiettivo. Tanto che a questo punto varrebbe – per coerenza – non congelare ma addirittura eliminare ab origine il terzo del servizio in questione. Il che non è.

Tuttavia pare che alcuni Dsga interpretino male, cioè restrittivamente, la normativa, ma con un opportuno controllo sul decreto di ricostruzione, che è sempre opportuno provvedere a fare, il problema si risolverebbe. La seconda precisazione riguarda gli Ata. Mentre per i docenti valgono solo i servizi annuali riconosciuti dalla legge (180 giorni anche discontinui oppure 150 ma solo se svolti ininterrottamente dal **1 febbraio** e fino al termine dell'anno scolastico), **per gli Ata** i servizi valutabili sono quelli effettivamente prestati. Si considerano cioè i periodi di servizio anche brevi, non essendo prevista in ogni anno scolastico una durata minima.

Quanto sopra potrebbe bastare, ma ... Ma c'è una precisazione da fare, anzi due o tre. La prima. Gli arretrati attesi con la ricostruzione si riferiscono unicamente al periodo successivo alla fine dell'anno di prova. Cioè l'aumento ad esempio di 500 euro netti al mese ottenuto dal docente dell'esempio che passa dalla fascia 0 alla fascia 21 alle superiori inizia a decorrere da quel giorno. Ad esempio: 1 settembre 2015 inizio anno scolastico successivo alla prova. Ricostruzione ottenuta il 1 gennaio 2018. In questo caso gli arretrati sono il frutto della moltiplicazione di 500 euro netti dell'esempio per i mesi trascorsi tra quelle sue date più le tredicesime. Una bella cifra. Che però richiama la seconda precisazione.

Seconda precisazione. Questi arretrati non c'entrano nulla con gli arretrati che spetterebbero a quello stesso docente per il fatto che egli stesso è stato vittima di reiterazione abusiva dei contratti a termine – tesi vincente del libro di chi scrive e dei sindacati e dei legali che hanno fatto causa in questi anni specie dopo la sentenza di novembre 2014 davanti alla Corte di Giustizia di Lussemburgo – il quale dopo tre anni avrebbe dovuto ottenere il ruolo,

stando alla giurisprudenza **UE** e italiana e alle centinaia di sentenze ottenute in tutta Italia. Quindi, passando ai calcoli, il docente in questione dopo il nono anno (dopo il terzo se si guarda alla legge precedente al 2010) avrebbe dovuto avere lo stipendio di seconda fascia, dopo 15 anni anche quello della terza: una barca di soldi. Solo che per ottenere questi arretrati **occorre far causa, e tenere presente la prescrizione quinquennale**, cioè la perdita dei diritti causata dalla inerzia pluriennale dell'interessato, per cui se si facesse causa oggi si andrebbe indietro per gli arretrati solo di cinque anni da oggi, il resto sarebbe perso, a meno che l'interessato non abbia nel passato **inviato una diffida** come tanti hanno fatto in attesa di far causa o per altri motivi. La diffida interrompe i termini, per cui se ad esempio il lavoratore facesse causa oggi ma avesse la ricevuta di una diffida inviata nel 2015, si andrebbe a ritroso sempre di 5 anni, ma dal 2015, quindi se vincessimo la vertenza avrebbe gli arretrati a partire dal 2010.

La Terza precisazione rimanda a una questione di strettissima attualità e riguarda un po' tutti. La Corte di Cassazione, come abbiamo più volte riferito, ha appena stabilito che le ricostruzioni fatte secondo la legge, e cioè come sopra descritto, sono illegittime poiché non vi è ragione, scrivono i giudici, di congelare il terzo del preruolo per sedici, diciotto ... anni. Congelare parte del precariato serve a rallentare la carriera per far risparmiare lo Stato ma è davvero ... ragionevole? Dunque, come abbiamo riferito in una recente intervista, ci sono gli estremi per far causa anche per questo. Nell'attesa di decidere se farla occorrerebbe interrompere i termini di prescrizione quinquennale.

**E' stato chiesto all' Avvocato Walter Miceli dell' ANIEF che cosa ha stabilito la Cassazione con le recenti sentenze del 28 novembre 2019.**

"La Cassazione, con le sentenze nn. **3149** e **3150** del **28 novembre**, ha stabilito una volta per tutte che le regole di ricostruzione della carriera finora applicate dal Miur sono illegittime perché violano il principio di non discriminazione tra personale precario e personale di ruolo. In altri termini, la Cassazione ha confermato che il lavoro svolto a tempo determinato deve essere parificato, in sede di ricostruzione di carriera, a quello a tempo indeterminato in quanto la disparità di trattamento, tra dipendenti ab origine a tempo indeterminato e dipendenti immessi in ruolo dopo un servizio di precariato non può essere giustificata dalla precedente natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla pretesa novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente o dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico".

## **In base a quali regole dovranno adesso essere riviste le ricostruzioni della carriera?**

“La Cassazione ha precisato che nel calcolo dell’anzianità occorrerà tener conto di tutto il servizio effettivamente prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l’assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l’assunto a tempo indeterminato: congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati. Il criterio del computo del servizio effettivo è stato valorizzato dalla Cassazione per evitare che l’eventuale cumulo del beneficio all’equiparazione ad anno pieno dei servizi di durata superiore ai 179 giorni (prevista dall’art. 489 del decreto legislativo n. 297/94), con il computo integrale del servizio pre-ruolo, (derivante, invece, dalla disapplicazione degli artt. 485), possa determinare una discriminazione alla rovescia ai danni dei docenti ab origine assunti a tempo indeterminato”.

## **Facciamo degli esempi concreti, se possibile differenziando la posizione dei docenti e degli Ata.**

“Per il personale [ATA](#), che ottiene la valutazione del preruolo secondo il criterio del servizio effettivamente svolto, non è necessaria alcuna esemplificazione: tutti i decreti di ricostruzione della carriera del personale Ata con più di tre anni di servizio preruolo, infatti, sono illegittimi e andranno rielaborati secondo il principio stabilito dalla Cassazione della immediata ed integrale valorizzazione dei periodi di lavoro svolti con i contratti a termine”.

## **Veniamo agli insegnanti**

“Per gli insegnanti, invece, che attualmente ottengono la valutazione soltanto del servizio che ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure del servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, con la regola però dell’equiparazione ad anno intero di tali servizi, occorrerà valutare caso per caso. Occorrerà cioè verificare il rispetto del principio di parità del trattamento retributivo per ogni insegnante, comparando l’anzianità spettante con il computo integrale del servizio preruolo effettivamente prestato, ossia considerando tutto il servizio svolto con i contratti a tempo determinato, con quello riconosciuto dal Miur con l’eventuale parificazione ad anno pieno dei servizi di durata superiore ai 179 giorni”.

**Proviamo a esporre qualche esempio di applicazione del nuovo criterio di ricostruzione della carriera secondo i principi elaborati dalla Cassazione, differenziando i servizi svolti di anno in anno fino al 31 agosto da quelli al 30 giugno o ancora inferiori.**

“Prendiamo il caso di un docente con 7 anni di preruolo con supplenze tutte al 31 agosto. Tale docente, nel decreto di ricostruzione di carriera, ha ottenuto il riconoscimento di 6 anni. Con il ricalcolo derivante dalla sentenza della Corte di Cassazione, ossia secondo il criterio del servizio effettivamente svolto, avrebbe diritto a 7 anni”.

### **Veniamo alla seconda ipotesi**

“Prendiamo il caso di un docente con 13 anni di preruolo con 10 supplenze al 30 giugno e 3 anni non valutati perché inferiori a 180 giorni, per esempio, di 170 giorni. Ecco, nel decreto di ricostruzione di carriera, questo docente ha ottenuto il riconoscimento di 8 anni. Con il ricalcolo derivante dalla sentenza della Corte di Cassazione, ossia secondo il criterio del servizio effettivamente svolto, avrebbe diritto quantomeno a 9 anni e 7 sette mesi. Ho detto che avrebbe diritto quantomeno a 9,7 anni di servizio preruolo perché, in realtà, secondo il nostro parere, in relazione ai docenti con contratti al 30 giugno, sono da valutare anche i giorni di ferie maturati e non goduti in relazione al rapporto di lavoro a termine. Inoltre, secondo un’interpretazione delle sentenze della Cassazione ancora più rispettosa del principio di parità di trattamento, il docente assunto con contratti fino al 30 giugno avrebbe diritto alla valutazione anche dei mesi di luglio ed agosto perché in quei mesi le attività didattiche sono sospese e, dunque, il lavoratore a termine si trova in una condizione identica rispetto al docente assunto a tempo indeterminato che in quei mesi estivi matura l’anzianità di servizio senza prestare attività didattica”.

### **Approfondiamo ancora di più. Che cosa si ottiene, in concreto, grazie a una migliore ricostruzione della carriera rispetto a quella elaborata dal Miur?**

“Si ottiene la differenza stipendiale corrispondente tra ciò che il dipendente ha percepito e ciò che avrebbe dovuto percepire con l’integrale ed immediata valutazione del preruolo. Il secondo vantaggio è che si raggiungono più velocemente i gradoni stipendiali successivi”.

### **Quali consigli si sente di dare agli interessati?**

“Tutti i dipendenti del Miur in questa fase dovrebbero chiedere un parere legale sulla correttezza del decreto di ricostruzione della carriera alla luce dei nuovi criteri nuovi evidenziati dalla Cassazione. Ma forse i dipendenti del Miur dovrebbero pretendere dai propri sindacati anche un’azione più efficace per far finalmente introdurre nei contratti collettivi, a vent’anni dall’approvazione dell’Accordo Quadro europeo sulla tutela dei lavoratori a tempo determinato, il principio di parità di trattamento retributivo tra il personale precario e quello di ruolo”.

## **Infine, sulla ricostruzione di carriera c'è da sapere che :**

IL PERSONALE DELLA SCUOLA DI RUOLO PUÒ RICHIEDERE LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA **DOPO AVER SUPERATO IL PERIODO DI PROVA**; I SUOI EFFETTI DECORRONO QUINDI DALLA CONFERMA IN RUOLO (1 SETTEMBRE DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DELL'IMMISSIONE IN RUOLO OVVERO, NEL CASO DEL PERSONALE ATA, DALLA DATA DI DECORRENZA DELLA IMMISSIONE IN RUOLO AI FINI ECONOMICI E COMUNQUE DOPO CONFERMA IN RUOLO). IL DIRITTO ALLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA VA IN PRESCRIZIONE SE NON VIENE ESERCITATO ENTRO IL TERMINE DI 10 ANNI PREVISTO DALL'ART. 2946 DEL CODICE CIVILE. LA PRESCRIZIONE COMINCIA A DECORRERE DAL GIORNO IN CUI IL DIRITTO PUÒ ESSERE FATTO VALERE – ART. 2935 DEL CODICE CIVILE (DATA DELLA CONFERMA IN RUOLO). IL DIRITTO A PERCEPIRE EVENTUALI ARRETRATI SPETTANTI SULLA BASE DI UNA RICOSTRUZIONE AVVENUTA A SEGUITO DI UNA DOMANDA TARDIVA, SI PRESCRIVEVA, INVECE, A DECORRERE DAI 5 ANNI CHE PRECEDONO LA DATA DELLA DOMANDA PRESENTATA. (VEDERE SEGUITO DELL'ARTICOLO PER MODIFICA APPORTATA DAL MEF).

OLTRE ALLA PRESCRIZIONE DECENNALE (CHE COMPORTA LA PERDITA DEL DIRITTO) ESISTE LA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DEGLI ASSEGNI. CIOÈ, LADDOVE UN RICONOSCIMENTO DI SERVIZI PREVEDA IL PAGAMENTO DI COMPETENZE ARRETRATE, QUESTE NON POTRANNO RIGUARDARE PERIODI ANTERIORI AI 5 ANNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (ART. 2948 C.C., ART. 2, LEGGE 428/1985).

SU TALE PROBLEMATICHE DELLA PRESCRIZIONE E' INTERVENUTO RECENTEMENTE IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CHE, CON CIRCOLARE N.27 DEL 6.10.2017, HA PRECISATO CHE:

A) FERMO RESTANDO LA PRESCRIZIONE DECENNALE DEL DIRITTO AD OTTENERE LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA (IL TERMINE DECORRE DALLA DATA DI CONFERMA IN RUOLO, PER CUI, PER ESEMPIO, IL DOCENTE IMMESSO IN RUOLO IL 1.9.2015 E CONFERMATO IL 1.9.2016, POTRA' SEMPRE OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO NON DI RUOLO AI FINI DELLA CARRIERA PURCHE' PRESENTI, NEL PERIODO DAL 1^ SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO- EX LEGGE 107, DOMANDA DI RICONOSCIMENTO ENTRO E NON OLTRE IL 31.8.2026 – .

B) IL DIRITTO, INVECE, AD OTTENERE LA RISCOSSIONE DEGLI ARRETRATI SI PRESCRIVE ENTRO 5 ANNI DALLA DATA DI CONFERMA IN RUOLO (NEL CASO SOPRA ESPOSTO IL DOCENTE POTRA' OTTENERE GLI ARRETRATI PURCHE' PRODUCA DOMANDA, SEMPRE NEL PERIODO 1^ SETTEMBRE – 31 .DICEMBRE, ENTRO IL 31.8.2021)

C) LA SCUOLA DOVRA' EMETTERE IL DECRETO ENTRO 90 GIORNI DECORRENTI DAL 31 DICEMBRE DELL'ANNO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. (NEL CASO SOPRA ESPOSTO SE IL DOCENTE CONFERMATO IN RUOLO IL 1^ SETTEMBRE 2016 PRESENTA DOMANDA IL 1.11.2016, LA SCUOLA DOVRA' EMETTERE IL PROVVEDIMENTO ENTRO E NON OLTRE IL 31 MARZO 2017)

D) LA VERA NOVITA' DELLA CIRCOLARE DEL MEF SOPRA RICHIAMATA, E' RAPPRESENTATA DAL FATTO CHE, INNOVANDO IL PRECEDENTE ORIENTAMENTO ESPOSTO AL PUNTO B), LA PRESCRIZIONE SUGLI ARRETRATI DECORRE DAL 31 MARZO DELL'ANNO IN CUI LA SCUOLA DOVEVA EMETTERE IL PROVVEDIMENTO E CIO' NON SIA AVVENUTO ENTRO I 5 ANNI DALLA SUDETTA DATA. (NEL NOSTRO CASO LA SCUOLA, RICEVUTA DOMANDA IL **1.11.2016**, DEVE EMETTERE DECRETO DI RICOSTRUZIONE ENTRO IL **31 MARZO DEL 2022**, OVE NON PROVVEDA NEL SUDETTO TERMINE, FARA' PERDERE GLI ARRETRATI AL DIPENDENTE, SALVO CHE IL DIPENDENTE SCOLASTICO, NEL PERIODO **1.4.2017 – 31.3.2022**, NON ESERCITI IL PROPRIO DIRITTO AD OTTENERE GLI ARRETRATI MEDIANTE **ISTANZE DI DIFFIDA AD ADEMPIERE RIVOLTE ALLA SCUOLA**. IN TALE CASO LA DIFFIDA SI INTENDE INTERRUPTIVA DELLA PRESCRIZIONE.

## TABELLA SCATTI STIPENDIALI

### Personale Docente

Infanzia, Primaria, Secondaria I° Grado, Secondaria II° Grado

Fascie di anzianità Infanzia/Primaria Secondaria I° Grado Secondaria II° Grado

Da 0 a 8 anni			
Da 9 a 14 anni	+177,48 €	+ 205,96 €	+ 257,44 €
Da 15 a 20 anni	+ 333,98 €	+ 387,50 €	+ 452,87 €
Da 21 a 27 anni	+ 485,86 €	+ 563,80 €	+ 701,81 €
Da 28 a 34 anni	+ 635,71 €	+ 736,73 €	+ 864,90 €
Da 35 anni in poi	+ 747,31 €	+ 864,90 €	+ 994,91 €
Stipendio iniziale	1.610,36 €	1.747,76 €	1.747,76 €
Stipendio finale	2.357,67 €	2.612,66 €	2.742,67 €

### Personale ATA

Collaboratori Scolastici, Assistenti Amministrativi, DSGA

Fascie di anzianità Collaboratori Assistenti Amministrativi DSGA

Da 0 a 8 anni			
Da 9 a 14 anni	+111,57 €	+ 142,92 €	+ 219,50 €
Da 15 a 20 anni	+ 193,16 €	+ 248,67 €	+ 413,17 €
Da 21 a 27 anni	+ 273,51 €	+ 355,06 €	+ 620,35 €
Da 28 a 34 anni	+ 334,11 €	+ 430,82 €	+ 833,24 €
Da 35 anni in poi	+ 376,59 €	+ 488,88 €	+ 1.040,31 €
Stipendio iniziale	1.241,99 €	1.391,33 €	1.839,42 €
Stipendio finale	1.618,58 €	1.880,21 €	2.879,73 €

Raccomandata A/R

**Ragioneria territoriale dello Stato**

della provincia di \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

Via \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ (\_\_\_) CAP \_\_\_\_\_

**USR DELLA REGIONE ..... AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE di**  
.....  
.....  
Istituto.....  
Via.....  
Cap ..... Città .....

**Oggetto: diffida riallineamento della carriera ai sensi dell' art. 4 comma 3 DPR 399 del 23 agosto 1988**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_, il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ dipendente a tempo indeterminato presso l'Istituzione scolastica \_\_\_\_\_, comune \_\_\_\_\_ (\_\_\_) e-mail: \_\_\_\_\_ in qualità di (barrare una sola voce):

- docente scuola Infanzia/Prima;
- docente della scuola secondaria di primo grado;
- docente **diplomato** della scuola secondaria di secondo grado;
- docente **laureato** della scuola secondaria di secondo grado;
- personale ATA;
- docente dei conservatori di musica e delle accademie

<sup>1</sup> Indicare la Ragioneria Territoriale dello Stato che gestisce, al momento dell'invio della diffida, i pagamenti degli stipendi dell'interessato/a.



### PREMESSO CHE

Il/la sottoscritto/a ha maturato, ad oggi, già \_\_\_\_\_ anni di servizio di ruolo a cui sono da aggiungersi ..... anni e mesi ..... di pre-ruolo riconosciuti dal decreto di ricostruzione della carriera per un totale di anni ..... e mesi .....

### CONSIDERATO CHE

ai sensi **dell'art. 4 comma 3 DPR 399 del 23 agosto 1988<sup>2</sup>** la decurtazione di un **1/3** della anzianità maturata, doveva essere integralmente recuperata e conseguentemente il/la sottoscritto/a dovrebbe già essere collocato/a nella fascia stipendiale conseguente,

Tutto quanto sopra premesso e considerato, il/la sottoscritto/a invita e diffida le **Amministrazioni in indirizzo e ancora inadempienti, ciascuna per la propria competenza, a provvedere affinché sia disposto il recupero economico di cui all'art. 4 comma 3 DPR 399 del 23 agosto 1988.**

### CON ESPRESSO AVVERTIMENTO CHE

trascorsi **15 giorni** dalla ricezione della presente, in assenza di accoglimento della richiesta, perdurando tali comportamenti, il/la sottoscritto/a si riserva di adottare tutte le opportune iniziative legali per la tutela dei propri diritti ed interessi.

La presente da valersi, altresì, come **atto interruttivo di qualsivoglia termine di prescrizione** con salvezza di ogni ulteriore azione.

Cordiali saluti.

*Luogo e data*

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_